



Direzione Regionale: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PAESISTICA E URBANISTICA

Decreto del Presidente

N. **T00166** del **28/06/2019**

Proposta n. 9784 **del** 04/06/2019

Oggetto:

Nomina del Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma.

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

Il Direttore Regionale

L' Assessore

OGGETTO: Nomina del Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l'articolo 55, relativo agli enti pubblici dipendenti dalla Regione;

VISTO che il suddetto articolo 55, al comma 3, prescrive che *“I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia, nel caso di organo di amministrazione monocratico o del presidente dell'organo di amministrazione collegiale, [...]”*;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30, concernente *“Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”* e successive modifiche ed integrazioni,

CONSIDERATO l'articolo 2, legge regionale n. 30/2002, che ha istituito le seguenti aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.):

- a) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma;
- b) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma;
- c) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;
- d) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina;
- e) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti;
- f) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;
- g) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia;

VISTO in particolare l'articolo 4, della suddetta legge regionale n. 30/2002, che stabilisce che sono organi delle aziende:

- a) il Presidente,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Collegio dei Revisori;

VISTO l'articolo 8, comma 3, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede *“Il Presidente ed il consiglio di amministrazione dell'azienda durano in carica per la durata della legislatura. Essi proseguono le proprie funzioni fino alla data di costituzione dei nuovi organi dell'azienda, che sono costituiti entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento del Consiglio regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12”*;

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002, dispone che *“Ai componenti degli organi dell'azienda spetta un'indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire”*;
- l'articolo 1, comma 1, legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46, prevede che *“Le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, in relazione all'entità del bilancio dell'ente, ai diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente, compatibilmente con la situazione finanziaria dell'ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa pubblica”*;
- l'articolo 1, comma 2, legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 *“Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”* detta disposizioni relative anche al trattamento economico spettante ai consiglieri regionali;

RITENUTO opportuno che:

- nelle more dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002, ai presidenti delle Aziende spetti il trattamento economico determinato in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- con l'adozione del suindicato provvedimento di Giunta regionale, i contratti stipulati sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 *“Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”* ed in particolare l'articolo 22 che demanda ad una successiva legge regionale la ricognizione e il riordino degli enti, e la riduzione del numero dei componenti degli organi;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2015, n. 151 con la quale è stata adottata la proposta di legge regionale concernente: *“Riordino del sistema delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica. Istituzione dell'ente regionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche”*;

CONSIDERATO che la suindicata proposta di legge di riforma delle Aziende non è stata ancora approvata;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, recante *“Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”*;

VISTO in particolare l'articolo 3, della suindicata legge regionale n. 9/2017, inerente *“Disposizioni in materia di aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER”* che al comma 1 dispone: *“1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente, dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche”*;

ATTESO che la procedura per la nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R., come disposta all'articolo 3, comma 5, della richiamata legge regionale n. 9/2017, prevede che: *“Entro quarantacinque giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell'azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dell'articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)”*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558, che stabilisce gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi per la composizione numerica fra tre o cinque membri, compreso il presidente, del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R.;

CONSIDERATO che, in relazione al procedimento di designazione dei membri del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R., il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, di cui alla propria deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, prevede, relativamente alle *“Nomine e designazioni”*, una disciplina specifica ed articolata in diverse fasi, tra cui l'iniziativa ad avanzare candidature, la pubblicità, la modalità di presentazione ed esame delle proposte pervenute;

ATTESO che si deve procedere alla nomina degli organi delle A.T.E.R., ivi inclusi i rispettivi presidenti, secondo le richiamate previsioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, legge regionale 14 agosto 2017, n. 9;

VISTA la deliberazione di giunta regionale 24 aprile 2018, n. 199, avente ad oggetto: *“Avvio delle procedure di nomina degli organi delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia – Commissariamento straordinario delle medesime Aziende”*;

ATTESO CHE con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 199/2018:

- è stata avviata la procedura per la ricostituzione degli organi di amministrazione delle A.T.E.R. del Lazio, ivi inclusi i presidenti;
- è stata disposta la gestione commissariale temporanea delle Aziende fino alla nomina dei rispettivi consigli di amministrazione, e comunque non oltre la data del 30 aprile 2019;
- è stato stabilito che, al fine di assicurare alle A.T.E.R. del Lazio la continuità aziendale, i soggetti individuati quali presidenti esercitino, nelle more del

perfezionamento delle procedure, le funzioni di commissari straordinari garantendo così l'ordinaria e straordinaria amministrazione, fino all'avvenuta nomina, ai sensi della legge regionale n. 9/2017, dei membri del consiglio di amministrazione, e comunque non oltre a data del 30 aprile 2019;

CONSIDERATO pertanto che con il decreto del Presidente della Regione Lazio 27 luglio 2018 n. T00182 è stato nominato il presidente dell'A.T.E.R. del Comune di Roma;

PRESO ATTO che con nota 6 marzo 2019, protocollo n. 20748, acquisita agli atti stesso giorno con protocollo n. 179206, il commissario straordinario dell'A.T.E.R. del Comune di Roma ha rimesso l'incarico conferito con il decreto del Presidente della Regione Lazio 30 maggio 2018, n. T00128, determinando la necessità di individuare un nuovo presidente e di nominare un nuovo commissario straordinario;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 maggio 2019, n. 302 avente ad oggetto *“Rinnovo del commissariamento delle A.T.E.R. della Regione Lazio di cui alla DGR n. 199/2018”*;

CONSIDERATO che con la succitata deliberazione n. 302/2019 la Giunta regionale ha disposto, nelle more del perfezionamento della nomina degli organi amministrativi delle Aziende di cui alla legge regionale n. 9/2017, ed al fine di garantire la continuità aziendale ed il mantenimento dei principi di efficienza e buona amministrazione, il rinnovo temporaneo del regime di commissariamento delle medesime Aziende, fino alla data del 31 ottobre 2019;

CONSIDERATO che con la richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 302/2019 è stato inoltre disposto di avviare le procedure di individuazione e di nomina del presidente dell'A.T.E.R. del Comune di Roma, nonché di conferimento dell'incarico di commissario straordinario al soggetto individuato quale presidente della Azienda medesima, con la durata dell'incarico fino alla nomina del consiglio di amministrazione, e comunque non oltre la data del 31 ottobre 2019;

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina del presidente dell'A.T.E.R. del Comune di Roma, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 55, comma 3, Statuto regionale;

VISTA la nota 20 marzo 2019, protocollo n. 219546, con la quale l'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero, a seguito della restituzione del mandato del commissario straordinario dell'A.T.E.R. del Comune di Roma, ha proposto al Presidente della Regione Lazio il nominativo dell'avv. Catia Tomasetti quale professionista cui conferire l'incarico di commissario straordinario della medesima Azienda;

VISTA la nota 26 marzo 2019, protocollo n. 236242, con la quale l'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero, comunica la sopravvenuta ed improvvisa indisponibilità dell'avv. Catia Tomasetti a ricoprire l'incarico di commissario straordinario dell'A.T.E.R. del Comune di Roma;

VISTA da ultimo la nota 19 aprile 2019, protocollo n. 312757, con la quale l'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero ha indicato il nominativo dell'avv. Eriprando Guerritore quale professionista cui conferire l'incarico di commissario straordinario dell'A.T.E.R. del Comune di Roma;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, avente ad oggetto: "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui all'articolo 20, comma 1, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni resa, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nelle forme di legge dall'avv. Eriprando Guerritore in data 23 maggio 2019, acquisite agli atti in data 24 maggio 2019, con protocollo n. 398061;

VISTO il *curriculum vitae*, parte integrante e sostanziale delle succitate dichiarazioni, dal quale si è valutato che l'avv. Eriprando Guerritore è in possesso di adeguata e comprovata professionalità ed esperienza in relazione all'incarico da ricoprire;

DATO ATTO che l'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ha attivato le seguenti procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dall'avv. Eriprando Guerritore in relazione alla nomina quale presidente dell'A.T.E.R. del Comune di Roma:

- in data 23 maggio 2019 consultazione e stampa dei risultati, tramite il sito del Ministero dell'Interno, dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali;
- in data 23 maggio 2019 consultazione e stampa, tramite il sito del Senato della Repubblica, dell'elenco storico dei parlamentari;
- in data 23 maggio 2019 chiesto al soggetto regionale accreditato al Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a., la scheda persona con cariche complete;

- in data 24 maggio 2019 controllo sul sistema S.I.R.I.P.A. per verifica presenza tra i creditori/debitori della Regione;
- in data 27 maggio 2019, protocollo n. 400553, chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato dei carichi pendenti;
- in data 27 maggio 2019, protocollo n. 400593, chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato generale del casellario giudiziale;
- in data 27 maggio 2019, protocollo n. 400621, chiesta all'I.N.P.S. la verifica delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato (comprehensive dell'indicazione dell'azienda/ente datore di lavoro);
- in data 27 maggio 2019, protocollo n. 400496, chiesta alla Procura della Corte dei Conti di Roma il rilascio di idonea certificazione attestante l'assenza di procedimenti pendenti e/o condanne, anche con sentenza non definitiva, per danno erariale;

ACQUISITI dall'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, con riferimento al suddetto nominativo, i seguenti documenti:

- in data 27 maggio 2019 ricevuta comunicazione dal Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a.;
- in data 29 maggio 2019, con protocollo n. 407921, comunicazione dall'I.N.P.S.;
- in data 31 maggio 2019, con protocollo n. 418264, comunicazione dalla Corte dei Conti;
- in data 3 giugno 2019, con protocollo n. 421125, certificato generale del casellario giudiziale trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
- in data 3 giugno 2019, con protocollo n. 422272, certificato generale e certificato dei carichi pendenti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

CONSIDERATO che all'esito dell'istruttoria iniziata in data 19 aprile 2019 e conclusa in data 3 giugno 2019, nei confronti dell'avv. Eriprando Guerritore, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo puntuale preventivo al provvedimento amministrativo, non sono emerse cause di inconferibilità ed incompatibilità ai fini del conferimento dell'incarico *de quo* all'avv. Eriprando Guerritore, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi dell'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci;

DATO ATTO che la documentazione presentata dall'avv. Eriprando Guerritore e quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo sono agli atti dell'Area

Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica;

RITENUTO pertanto di sottoporre all'esame della X Commissione consiliare la nomina del presidente dell'A.T.E.R. del Comune di Roma;

VISTA la nota 6 giugno 2019, protocollo n. 433285, con la quale veniva trasmesso al Presidente del Consiglio regionale lo schema di decreto 4 giugno 2019, n. 9784 di nomina dell'avv. Eriprando Guerritore quale presidente dell'A.T.E.R. del Comune di Roma;

VISTA la nota 7 giugno 2019, protocollo n. 15495, con la quale veniva trasmesso lo schema di decreto di cui sopra alla X Commissione consiliare;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, Statuto della Regione Lazio, il parere della competente Commissione consiliare, reso nella seduta n. 30 del 18 giugno 2019, in relazione al conferimento all'avv. Eriprando Guerritore dell'incarico di Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma;

RITENUTO pertanto di procedere, secondo quanto disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 302/2019, alla nomina dell'avv. Eriprando Guerritore quale presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, con decorrenza dalla nomina del consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa, per la durata prevista dall'articolo 8, comma 3, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di nominare quale presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma l'avv. Eriprando Guerritore, nato a Roma (RM) il 2 giugno 1979;
2. che il succitato incarico di presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma decorrerà dalla data di nomina del consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa, per la durata prevista dall'articolo 8, comma 3, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di stabilire che, nelle more dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002, al presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di

Roma, spetti un compenso annuo lordo omnicomprensivo ed inclusivo di eventuali rimborsi, spese di qualsiasi genere e/o gettoni di presenza, determinato ai sensi della legge regionale n. 46/1998, e nel rispetto dei vigenti limiti normativi. Il compenso graverà sul bilancio dell'Azienda stessa e pertanto senza che dal presente atto sorga alcun onere a carico del bilancio regionale;

4. di stabilire che, con l'adozione del provvedimento da parte della Giunta regionale, di cui all'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002, il contratto stipulato con l'avv. Eriprando Guerritore in qualità di presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma è automaticamente adeguato alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti dell'Area Affari Generali, Sicurezza Integrata e Beni Confiscati alla Mafia della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente in materia di politiche abitative e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti